

Pubblicato il 26/06/2019

N. 08328/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04353/2019 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2019, proposto da Bruno Mentasti, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Francesca Canta e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Cicerone 44;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso il suo studio in Roma, piazza Venezia 11;  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

Comune di Castelvecchana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per la declaratoria di illegittimità

dell'inerzia serbata dagli Enti intimati nel porre in essere le attività di propria competenza, consistenti, con riguardo a RFI, nella presentazione di un Piano di risanamento acustico completo ed idoneo all'integrale raggiungimento degli obiettivi attesi, con particolare riferimento al II Stralcio

di Piano che comprende gli interventi di mitigazione del rumore da realizzarsi sulla linea ferroviaria “Caldè-Laveno Mombello”;

*e per la condanna*

del Ministero dell'Ambiente ad adottare tutte le iniziative necessarie a condurre all'approvazione del Piano che precede;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Comune di Castelvecchana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per il ricorrente l'Avv. F.A. Canta, l'Avvocato dello Stato G. Di Leo, l'Avv. F. Caccioppoli per Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, e l'Avv. A. L. Ferrario per il Comune di Castelvecchana;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Mentasti Bruno espone:

- di risiedere nel Comune di Castelvecchana, in Via Europa n. 56, in una tenuta prospiciente il Lago Maggiore;
- che il tratto di strada antistante alla proprietà è costeggiato, sul lato rivolto verso l'entroterra, dalla linea ferroviaria Oleggio-Bellinzona che si trova a circa 40 metri in linea d'aria dall'ingresso dell'abitazione del ricorrente;
- che dal 2015, anche a seguito dell'intensificarsi del transito di convogli merci in orario notturno, ha sollecitato RFI S.p.a., ente gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ad adottare idonee misure finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico connesso al progressivo degrado dell'infrastruttura ferroviaria;
- che con nota del 23 luglio 2015, seguita da ulteriori comunicazioni di analogo tenore, RFI ha precisato di aver programmato, nell'ambito di un piano di risanamento acustico, “un intervento con barriera antirumore”, contraddistinto sull'allegata tavola grafica con il codice C.I. 012045007, “di lunghezza pari a 1547 metri ed altezza compresa tra 2.0 e 4.0 metri sul piano del ferro”. L'Ente gestore ha tuttavia osservato che: a) per effetto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 1° luglio 2004, gli interventi programmati avrebbero dovuto essere realizzati per stralci successivi, con approvazione immediata dei soli interventi da eseguire nel primo quadriennio (2004-2008), fermo restando il rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa nazionale; b)

l'intervento localizzato nell'area ove sorge l'abitazione del ricorrente era "programmato all'8° anno di piano", per cui non rientrava nel piano relativo ai primi quattro anni.

La medesima RFI riferiva, inoltre, che l'iter autorizzativo del secondo stralcio era in corso presso il Ministero dell'Ambiente.

Dopo aver atteso ulteriori sviluppi, il ricorrente ha appreso che, pur non avendo ancora dato seguito all'adozione di misure di contenimento acustico, RFI aveva programmato la realizzazione di interventi di potenziamento della linea ferroviaria "Caldè-Laveno Mombello", destinati ad accrescere i disagi connessi al rumore prodotto dal transito dei convogli.

Con tre istanze di accesso presentate tra il 19 luglio e il 20 luglio 2017, l'istante ha chiesto a RFI, al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Lombardia, informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti finalizzati all'adozione di misure di mitigazione dell'impatto acustico nell'area di proprio interesse.

A seguito di tale accesso l'istante ha appreso che: lo stralcio di piano, relativo agli interventi da realizzare nel secondo quadriennio (2008-2012), è stato presentato da RFI in data 16 marzo 2009; il Ministero dell'Ambiente, con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha concluso la propria istruttoria in data 11 settembre 2012; nel corso del 2014, sono stati acquisiti i contributi delle Regioni e dei Comuni interessati dal Piano; il piano aggiornato presentato da RFI «continua a non considerare la presenza di tutti i ricettori sensibili situati all'interno delle fasce di pertinenza acustica, così come continua a non prendere in considerazione il risanamento dei ricettori presenti nelle fasce B», così ponendosi in contrasto con le prescrizioni dell'Intesa della Conferenza Unificata del 1° luglio 2004 (cfr. comunicazione del Ministero dell'Ambiente, prot. n. 2241 del 15 febbraio 2016).

Il ricorrente assume che RFI non avrebbe ottemperato alle richieste formulate dal Ministero dell'Ambiente, assumendo una posizione interlocutoria (cfr. nota di RFI prot. n. 0011890 del 5 agosto 2016).

Con le note prot. n. 462 del 13 gennaio 2017 e prot. n. 4332 del 28 marzo 2017, il Ministero dell'Ambiente ha indetto due incontri con l'intenzione di «dirimere definitivamente le problematiche» legate all'aggiornamento del Piano di contenimento acustico presentato da RFI.

Con nota del 3 agosto 2017, la Regione Lombardia, invitata a collaborare al fine di porre rimedio all'inerzia di RFI, ha evidenziato che, attesa la natura nazionale del piano, non era titolare di potestà autoritativa volta all'attuazione degli interventi di contenimento acustico ivi contemplati.

In data 28 febbraio 2018, il ricorrente ha diffidato gli Enti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione del Piano a porre in essere le attività di rispettiva competenza necessarie a garantire il risanamento acustico nell'area di interesse.

Con nota del 4 giugno 2018 ha dichiarato di aver «predisposto il Piano di Risanamento nel rispetto dei termini di legge» e di aver «assolto a tutti gli adempimenti posti a suo carico dalla normativa vigente in materia».

In data 1° febbraio 2019 gli Enti coinvolti sono stati sollecitati ancora n volta ad assumere le iniziative di rispettiva competenza.

Con nota del 19 marzo 2019, il Ministero dell'Ambiente ha riferito di aver chiesto a RFI «di fornire un cronoprogramma completo degli interventi del piano con costi e tempi aggiornati, ai fini della chiusura della relativa istruttoria tecnica». Il Gestore avrebbe riscontrato tale richiesta con nota non indirizzata al ricorrente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) illegittimità dell'inerzia serbata dagli enti competenti – violazione dell'art. 10, co. 5, l. 447/1995, nonché degli artt. 2 e 5 del d.m. 29 novembre 2000 – violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, del principio di proporzionalità, nonché dell'obbligo di concludere il procedimento nei termini di legge e comunque entro un tempo ragionevole.

RFI e il Ministero dell'Ambiente non avrebbero assunto gli atti necessari ad adottare e attuare il Piano di contenimento dell'inquinamento acustico. Né sussisterebbero ragioni che giustifichino tale inerzia alla stregua della sequenza procedimentale delineata dal D.M. 29 novembre 2000;

2) in via subordinata *class-action* amministrativa.

Si chiede di valutare la possibilità di instaurare l'azione contemplata dal D.lgs. 198/2009 (c.d. "*class action* pubblica"), per la quale sussisterebbero i presupposti;

3) istanza istruttoria.

Si chiede che il giudice disponga l'acquisizione del cronoprogramma completo degli interventi compresi nel Piano che sarebbe stato presentato da RFI al Ministero dell'Ambiente.

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Il Comune di Castelvecchio si è costituito in giudizio spiegando un intervento *ad adiuvandum*.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. in via preliminare occorre dare atto del venire meno delle esigenze istruttorie rappresentate dal ricorrente in quanto il medesimo sig. Mentasti, nella memoria in data 20 maggio 2019, ha dichiarato di aver ricevuto copia del nuovo cronoprogramma elaborato da RFI, trasmesso al Ministero in data 19 novembre 2018.

2. Rileva il Collegio che il procedimento volto alla approvazione e realizzazione del II stralcio del Piano di Risanamento Acustico, che comprende gli interventi di mitigazione del rumore da realizzarsi sulla linea ferroviaria Caldè- Laveno Mombello, nelle cui vicinanze sorge l'abitazione del ricorrente, rientra nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio dell'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.

3. Nel caso in esame va sottolineato che, a fronte delle plurime richieste e dei solleciti inviati dal ricorrente, non risulta ancora intervenuto l'atto conclusivo del procedimento avviato, per il quale

allo stato risulta soltanto avviata la realizzazione del primo stralcio del piano di risanamento acustico.

In senso contrario non vale quanto eccepito in termini di inammissibilità del ricorso da parte di RFI, atteso che, pur non disconoscendo la complessità del piano di risanamento acustico, nel caso di specie debba essere rilevato in ogni caso il decorso di un lunghissimo lasso di tempo (ben superiore a quello previsto dalla normativa vigente per la “realizzazione” del piano pari a ben 15 anni) dagli iniziali atti di predisposizione, e ciò anche alla luce delle specifiche censure con le quali il ricorrente ha messo in evidenza i comportamenti inerti sia di RFI che del Ministero resistente.

In tal senso non si rivela nemmeno utile ad RFI, il riferimento alla decisione del TAR per l’Emilia Romagna, posto che nella vicenda in esame non solo non è stato dimostrato se e quali siano le interferenze degli strumenti urbanisti locali, in termini di ostacolo alla realizzazione delle barriere antirumore utili a ridurre l’inquinamento acustico lamentato dall’istante, e che lo stesso Comune di Castelvecchiana, sul cui territorio tali installazioni dovranno essere (o meglio già avrebbero dovuto essere) realizzate, si è costituito in giudizio con un intervento *ad adiuvandum* a sostegno delle ragioni del ricorrente, manifestando quindi, non solo il proprio atteggiamento collaborativo, ma implicitamente l’assenza di ostacoli di ordine urbanistico o procedurale.

4. Tutto ciò non senza considerare che l’opera di mitigazione dell’inquinamento acustico di cui si discute può ben essere realizzata, per quanto concerne le modifiche agli strumenti urbanistici, con le procedure semplificate previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 380/2001 (procedure in variante e altro).

5. Quanto al coinvolgimento degli Enti regionali è utile osservare come la stessa RFI nella memoria in data 23 maggio 2019, abbia affermato che la Regione Lombardia con nota indirizzata al Signor Menasti nel mese di aprile 2018, ha espresso la propria “*disponibilità a procedere senza indugi all’intesa sul piano di RFI, al fine di avviare la progettazione dei singoli interventi, riservando alla fase progettuale la definizione dei dettagli*”.

6. L’infondatezza delle eccezioni pregiudiziali conduce ad affrontare il merito della controversia.

A tal riguardo si osserva che in base all’art. 10, comma 5, della legge quadro sul rumore n. 447/1995, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture debbano predisporre e presentare al Comune interessato piani di contenimento e di abbattimento del rumore nel caso di superamento di valori limite che, per l’infrastruttura ferroviaria, sono stati stabiliti dal d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il piano di contenimento del rumore ferroviario viene redatto secondo le direttive emanate con il DM del Ministero dell’Ambiente del 29.11.2000.

Il citato decreto stabilisce che entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 5.8.2002) gli enti gestori avrebbero dovuto individuare le aree in cui era stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti (mappatura acustica) e trasmettere i relativi dati agli Enti interessati (Ministero dell’Ambiente, Regioni e Comuni).

Entro i successivi 18 mesi (ossia entro il 5.2.2004) dovevano essere predisposti i piani di contenimento ed abbattimento del rumore (piano di risanamento acustico), da sottoporre all’approvazione degli enti locali competenti.

Gli elementi principali che devono essere esposti nel piano di risanamento acustico sono:

- l'individuazione degli interventi e le modalità di realizzazione;
- l'indicazione dei tempi e dei costi degli interventi;
- l'ordine di priorità di esecuzione di ciascun intervento, valutato su base oggettiva in relazione alla numerosità e tipologia dei ricettori esposti e all'entità del superamento del limite imposto per i livelli acustici (art. 3, comma 1, del DM 29.11.2000).

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del DM *“gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto;*

*dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia”.*

7. Ciò premesso risulta incontestato che RFI con note del 26.7.2002 e del 22.12.2003 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e agli Enti locali interessati (Regioni e Comuni) la documentazione relativa alla mappatura acustica e al piano di risanamento acustico.

Pertanto gli obiettivi di risanamento previsti dal piano avrebbero dovuto essere conseguiti entro quindici anni dalla sua presentazione e, quindi, tutt'al più entro il 31 dicembre 2018.

8. In senso contrario non vale quanto eccepito da RFI secondo cui dopo la presentazione del piano il Ministero dell'Ambiente, con successive note avrebbe chiesto a RFI integrazioni e chiarimenti in merito all'aggiornamento del medesimo (elementi che sono stati forniti da RFI con nota del 26.7.2016), in quanto dal tenore letterale della norma si evince che il termine quindicennale per l'esecuzione degli interventi decorrere dalla data iniziale di presentazione del piano.

Qualora si accedesse alla tesi sostenuta da RFI il termine di 15 anni indicato dal DM 29.11.2000, pur essendo ancorato ad una data certa di inizio quale è quella indicata nell'art. 2, potrebbe essere procrastinato *ad libitum* in relazione a necessità di aggiornamento e all'intervento di enti locali, andando ben oltre (come è avvenuto nel caso di specie) al termine massimo individuato dal legislatore per realizzare il piano di risanamento acustico nazionale.

9. Peraltro, ove il termine sopra indicato non fosse inteso nei termini di certezza sopra indicati, si finirebbe per consentire al gestore di ottenere un differimento del termine di realizzazione degli interventi, per effetto degli inadempimenti alle inequivoche prescrizioni contenute nel citato DM.

L'inerzia tenuta da RFI trova riscontro nella documentazione allegata dal ricorrente (cfr. nota del Ministero dell'Ambiente in data doc. n. 6) dalla quale si evince - tra l'altro - che nonostante i ripetuti solleciti del Ministero, l'aggiornamento del piano di risanamento continuava a non considerare “la presenza di tutti i ricettori sensibili situati all'interno delle fasce di pertinenza acustica” e la necessità di procedere al “risanamento dei ricettori presenti nelle fasce B, soprattutto laddove la presenza di opere parziali di risanamento acustico o disposte sul lato opposto dell'infrastruttura può portare ad un peggioramento del clima acustico ante-operam con evidenti incongruenze, sia nella cartografia utilizzata che nell'identificazione dei ricettori”.

La medesima nota sottolinea l'esigenza di dare priorità agli interventi da eseguire direttamente sulla sorgente dell'inquinamento acustico, vale a dire sulle rotaie, che, a causa della vetustà o delle

condizioni di manutenzione non ottimali, generavano maggiore attrito del dovuto, e quindi rumore, al passaggio dei convogli ferroviari.

10. Dalla medesima è possibile trarre concreti elementi in ordine alla attribuibilità dei ritardi anche allo stesso Ministero dell'Ambiente, se si considera che, a fronte di una intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 1 luglio 2004 e di un primo aggiornamento del piano presentato dal gestore il 16.3.2009, con la richiamata nota del 15.2.2016 il Ministero richiedeva ad RFI *“integrazioni al piano in oggetto, presentato... il 16 marzo 2009”*, vale a dire ben sette anni prima della richiesta in questione.

11. In senso contrario non convince l'eccezione di RFI secondo cui tale società non sarebbe responsabile del ritardo nella realizzazione delle barriere antirumore in esame, in quanto tali interventi, essendo programmati all'8° anno di piano, non rientrano fra quelli approvati dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni che, con l'intesa del 1° luglio 2004, si era espressa solo sullo stralcio di piano relativo ai primi quattro anni.

Sebbene gli interventi in questione fossero previsti nell'ottavo anno del piano (vale a dire nell'ambito del II stralcio), avuto riguardo alla data di presentazione del piano complessivo (2003), le barriere comunque avrebbero dovuto essere *“realizzate”* (e non solo programmate) entro il 2011 (ottavo anno dalla presentazione del piano).

12. Ciò premesso, il lasso di tempo intercorso tra il termine previsto per la realizzazione delle barriere (entro il 2011) e quella di instaurazione del contenzioso in esame è sufficiente per ricavare la tardività dell'intervento e la conseguente inerzia di tutti gli enti preposti alla realizzazione delle opere di cui si discute.

13. Peraltro come evidenziato dal ricorrente *“la decisione di procedere per stralci non risulta prevista da alcuna norma”* in materia, per cui a nulla vale sostenere che fino ad oggi sono state esaminate ed approvate solo le opere del I stralcio corrispondenti ai primi 4 anni del piano.

14. Peraltro, come è noto, il legislatore all'art. 14 quater della legge n. 241/1990 stabilisce che, qualora nel corso della conferenza di servizi vengano in emersione manifestazioni di dissenso da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, soprattutto quando sono espresse in un ambito di evidente contrasto tra lo Stato ed una o più Regioni ovvero con il coinvolgimento anche di uno e/o più Enti locali, come è avvenuto nel caso che qui ci occupa, sono previste specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, quale corollario del principio di imparzialità e di correttezza mediato dal principio del rispetto tra organi di diverso livello territoriale di cui al combinato disposto degli artt. 97 e 120 Cost., che pongono la decisione al livello massimo di una deliberazione assunta dal "Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali". Il comma 3 del citato articolo 14-quater prosegue disponendo che *“Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante*

*legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza”.*

15. In ogni caso, poiché la procedura in esame è caratterizzata dal coinvolgimento di diversi enti e amministrazioni, il collegio ritiene di evidenziare la circostanza secondo la quale, per garantire linearità costituzionale alle prescrizioni recate dai commi 1 e 3 dell'art. 14-quater citato, nel caso di dissenso che venga espresso da una amministrazione preposta alla tutela di interessi di rilevante rilievo costituzionale e, quindi, nel caso in cui l'espressione dissenziente sia manifestata da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico ed emerga un contrasto tra amministrazioni di livelli territoriali e politico costituzionali diversi, appare ragionevole deferire la soluzione al superiore vaglio della “intesa” da raggiungersi nella massima sede governativa, quella statale e attraverso la deliberazione del Consiglio dei ministri che ha lo scopo di redigere l'intesa raggiunta tra gli enti di diverso livello.

In altri termini, sono previsti adeguati strumenti normativi in grado di realizzare una sintesi dei pareri ed elementi conoscitivi espressi dalle singole amministrazioni e di superare eventuali dissensi e inerzie (cfr. artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990), che quindi rendono viepiù ingiustificata l'attesa del ricorrente nel caso in esame.

16. Ricorrono, in conclusione, tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento, con la conseguenza che deve essere ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla RFI S.p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.

Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, rimangono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla RFI S.p.a. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla RFI S.p.a., in persona, rispettivamente, del Ministro in carica e del legale rappresentante, di adottare un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla associazione ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza;

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva a stessa Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA, di cui € 2.000,00 (duemila/00) a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed € 2,000,00 (duemila/00) a carico di RFI S.p.a.-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE  
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE  
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO